

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
SERVIZIO IV "Demanio forestale e sistema informativo territoriale"

SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI MESSINA

ESTRAZIONE E VENDITA DEL CIOCCO D'ERICA DALLE RADICI DI ERICA ARBOREA NEI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA - COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA,- LOCALITÀ "TREDEDERE".

SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1

L'Ufficio Servizio per il Territorio di Messina concede in concessione per gli anni 2024, 2025 e 2026 un lotto situato nel territorio della provincia di Messina, nel comune di Santa Lucia del Mela, specificatamente nel demanio forestale della località "Trededere". La concessione è finalizzata all'estrazione del ciocco d'erica e segue le condizioni definite nel presente Capitolato.

Art. 2

In relazione alle caratteristiche del lotto che si intende concedere, la durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) con scadenza 31 dicembre 2026, eventualmente prorogabile per anni 1 (uno), previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina:

Art. 3

L'intervento proposto prevede l'estrazione di una quantità complessiva stimata di circa 600 quintali, con un prezzo di vendita base di € 7,87 al quintale per un totale stimato di € 4.722,00 (euro quattromilasettecentoventidue,00).

Nel dettaglio, l'estensione totale del lotto è di Ha 37.50.00, è situato nel comune di Santa Lucia del Mela, nel foglio di mappa n. 42 partt. n. 13-16-17-18-19-25. Questo lotto è suddiviso in tre macroaree denominate D, E e F (vedi allegato 2 - planimetria catastale), ciascuna con una superficie di Ha 12.50.00. Le operazioni di dicioccamento saranno eseguite nell'anno corrente 2024 (lotto D), nel 2025 (lotto E) e nel 2026 (lotto F), in conformità alle disposizioni fornite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.

Macroarea D: fg. n. 42; partt. n. 16p-17-18p-19p-25p;

Macroarea E: fg. n. 42; partt. n. 13p-25p;

Macroarea F: fg. n. 42; part. n. 13p.

La concessione è effettuata a corpo e non in base alle dimensioni specifiche, includendo tutti i diritti e gli oneri di transito, accesso e passaggio, mantenendo i confini sempre rispettati e riconosciuti. Di conseguenza, l'Amministrazione concedente si libera da ogni responsabilità riguardo all'area interessata dall'intervento e alla quantità stimata, con il concessionario rinunciando a qualsiasi reclamo nel caso in cui l'area e/o la quantità risultino inferiori nei limiti del 10 %. Allo stesso modo, l'Amministrazione rinuncia a qualsiasi pretesa nel caso in cui l'area e/o la quantità risultassero superiori nei limiti sempre del 10 %.

Art. 4

Il suddetto lotto verrà assegnato al soggetto aggiudicatario che rispetta i requisiti indicati nel presente bando. L'offerta minima, come precedentemente definita all'art. 3, è di € 4.722,00 (euro quattromilasettecentoventidue,00). La procedura di aggiudicazione sarà basata sull'offerta più alta, e non saranno prese in considerazione offerte al ribasso. Il lotto sarà assegnato anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 5

L'individuazione dell'affidatario della concessione avverrà secondo le procedure stabilite nell'Avviso pubblico prot. n. 13110 del 09/02/2024.

Approvato e reso esecutivo il verbale di aggiudicazione definitiva, il contratto di concessione s'intenderà perfetto per l'Amministrazione, e l'aggiudicatario dovrà intervenire, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, alla stipulazione del formale contratto di concessione. Se l'aggiudicatario non si presenti, senza comprovato motivo, per la stipulazione del contratto definitivo, o receda volontariamente, l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione. In ogni caso il termine di validità della graduatoria di aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula dei contratti di concessione, è pari a giorni 90 (novanta) dalla data della Determina Dirigenziale che l'ha approvata.

A titolo di corrispettivo, il concessionario è tenuto, al momento della stipula, al pagamento dell'intero importo. Il concessionario al momento della stipula della concessione resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Amministrazione concedente. Nell'ipotesi di minore durata di effettivo utilizzo da

parte del concessionario delle superfici concesse rispetto alla durata stabilita nella concessione, lo stesso non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 6

La stipula del contratto avverrà sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di revoca di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e smi.

Art. 7

E' obbligo del concessionario di produrre polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della concessione **entro e non oltre giorni 30 (trenta)** dalla stipula del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'amministrazione concedente.

E' fatto divieto di sub concedere, in tutto od in parte, la concessione. Le spese di registrazione del contratto e consequenziali saranno a carico del concessionario.

Art. 8

La consegna delle macroaree sarà formalizzata attraverso un verbale regolare firmato sia dall'ente che dal rappresentante legale del concessionario. Analogamente, la restituzione seguirà lo stesso procedimento, e il concessionario sarà tenuto a sgomberare il terreno da persone e mezzi.

Art. 9

Il concessionario, nell'esercizio del diritto di estrazione dell'erica arborea, ha l'obbligo di ben governare il fondo, di non deteriorarlo, conservando l'efficienza delle stradelle, delle chiudende e di ogni altra infrastruttura demaniale presente nell'area concessa, adempiendo alle sottoelencate prescrizioni:

1. l'intervento di utilizzazione del ciocco dovrà avvenire durante la stagione silvana, decorrente dal 1 ottobre e fino al 15 aprile dell'anno successivo;
2. dovranno essere esclusi da ogni forma di intervento i terreni in forte pendenza, nonché le superficie con scarsa vegetazione di arbusti di erica;
3. l'estirpazione degli arbusti d'erica arborea deve essere eseguita a strisce alternate o a scacchiera, al fine di evitare danni alla consistenza del soprassuolo e al buon regime delle acque superficiali. ***In ogni caso, dovranno essere escluse da ogni forma di intervento le essenze forestali e le specie arboree e/o arbustive appartenenti alla macchia mediterranea;***
4. si dovranno utilizzare, esclusivamente, le piante di erica il cui ciocco ha raggiunto un diametro minimo di 12 / 15 cm, idoneo per essere destinato all'industria per gli abbozzi per pipe;
5. ***sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento delle eriche che non hanno raggiunto i requisiti indicati al punto precedente;***
6. l'estirpazione delle eriche e la ripulitura del ciocco dovrà avvenire con idonei attrezzi manuali, in modo da non danneggiare le piante che dovranno rimanere in dotazione al bosco;
7. le buche aperte per l'estrazione del ciocco, dovranno essere ricolmate con la stessa terra smossa;
8. il trasporto dei prodotti dovrà avvenire per le vie esistenti. Non sono consentiti modifiche plano-altimetriche al tracciato preesistente, né aperture di nuove piste, stradelle ecc., salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Forestale;
9. i residui vegetali proveniente dai lavori (*ramaglia e scarti di lavorazione del ciocco*), potranno essere trinciati e riutilizzati in loco per formare humus. Tale biomassa potrà essere smaltita con la bruciatura in spazi aperti privi di vegetazione arborea e/o arbustiva, in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non

superiore a tre metri cubi (*vuoto per pieno*) per ettaro, così come previsto dalla Legge 11 agosto 2014 n° 116, recepita dalla Regione Siciliana con D. A. n° 234 del 30.09.2014.

10. la ditta boschiva incaricata dell'utilizzazione tutte le volte che per motivi organizzativi e/o logistiche si trova nella necessità di cambiare sezione di utilizzo, dovrà dare preventiva comunicazione al Distaccamento Forestale in indirizzo **affinchè venga effettuato il sopralluogo congiunto di verifica**;
11. nei principali siti di accesso al fondo oggetto di utilizzazione devono essere collocate idonee tabelle delle dimensioni di cm 80 x 40 recanti le indicazioni di seguito riportate, la cui scrittura deve essere indelebile e visibile a distanza.

<u>COMUNE di SANTA LUCIA DEL MELA</u>			
Complesso boscato denominato : “TREDEDERE”			
Superficie d'intervento di Ha 37.50.00			
Ditta proprietaria Regione Siciliana			
Ditta boschiva			
Iscrizione C.C.I.A.A. N°			
Autorizzazione al taglio n° 112330 del 09/11/2023			
Inizio utilizzazione			
Ultimazione lavori 31 dicembre 2026			

MACROAREE:	“D”	“E”	“F”
Stagione Silvana	2024	2025	2026
<i>((1° ottobre - 15 aprile)</i>	Ha 12.50.00	Ha 12.50.00	Ha 12.50.00

Dette tabelle, in numero congruo per la esatta individuazione del bosco oggetto di intervento, dovranno essere vidimate dal Distaccamento Forestale competente per giurisdizione, contestualmente alla comunicazione d'inizio lavori. La ditta aggiudicataria, prima di iniziare i lavori nel lotto, dovrà comunicare previa istanza e verifica del Personale del Distaccamento Forestale di Barcellona, l'inizio dei lavori ed il completamento degli stessi. Il Concessionario è obbligato, pena la revoca della Concessione, ad utilizzare il lotto concesso.

Art. 10

Restano a carico del concessionario tutti gli adempimenti di cui al D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11

Mancando il concessionario ad uno qualunque degli obblighi del presente capitolato sarà facoltà dell'Amministrazione concedente revocare la concessione anche prima del suo termine di scadenza, con la rinuncia da parte del concessionario a qualunque rifusione di danni o compensi per la revoca della concessione.

Art. 12

Nel corso del contratto l'amministrazione concedente, visto il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 228/01, potrà recedere in tutto o in parte dal contratto di concessione per chiedere la restituzione di parte o tutte le superfici concesse per ragioni di pubblico interesse, legate al fine per il quale la demanialità dell'immobile è posta, e nel caso di attivazione di misure comunitarie volte a valorizzare gli aspetti selvicolturali e fruizionali del lotto. In tal caso si provvederà alla restituzione proporzionale dell'importo versato.

Art. 13

Qualunque controversia avesse a sorgere tra le parti, sia nella interpretazione del capitolato, sia nella esecuzione di esso e sia nella risoluzione del contratto, per la quale non si sia provveduto con gli articoli precedenti, sarà definita e decisa con le procedure previste dalla Legge.

Messina, _____

Il Dirigente Responsabile del Servizio 13
Servizio per il Territorio di Messina
Dott. Giovanni Dell'Acqua

Firma del Dirigente _____

Per accettazione ed impegno di adempimento

Il Concessionario Signor /a _____